



Alla c.a.

GLASS RECYCLING Srl  
glassrecycling@pec.it

e p.c.

Settore Autorizzazioni rifiuti  
Azienda USL Toscana Centro, dipartimento  
prevenzione di Empoli  
ARPAT, dipartimento di Empoli

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito al progetto di modifica dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in via del Lavoro n.31 a Montelupo Fiorentino (FI). Proponente: GLASS RECYCLING Srl. Nota di risposta.

Premesso che:

- l'impianto di recupero rifiuti in oggetto è attualmente autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006, con decreto regionale n.5202 del 31/03/2021 e svolge attività di recupero (operazioni R5, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rottami di vetro, finalizzata alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto "End of waste", ai sensi dell'art.184 ter del d.lgs.152/2006, in conformità a quanto previsto dal Regolamento europeo 2012/1179/UE;
- l'autorizzazione dell'impianto comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art 124 del Decreto suddetto;
- con decreto della Regione Toscana n.1033 del 15/01/2023 è stata autorizzata, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/2006, la modifica dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento;
- nel 2009, l'attività di recupero rifiuti in questione fu oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Atto n. 567 del 13/11/2009 del Circondario Empolese Valdelsa, recante esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'impianto è ubicato in zona periferica rispetto al centro abitato di Montelupo Fiorentino, in area artigianale. L'area di impianto ha superficie complessiva di circa 3.300 mq, all'interno della quale sono presenti due fabbricati produttivi (fabbricato 1 e fabbricato 2) dove avvengono le lavorazioni, un piazzale esterno dove avviene lo stoccaggio dei rifiuti nonché ed un'area uffici e servizi (all'interno del fabbricato 1).

L'impianto gestisce rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva e recupero) costituiti da rottami di vetro, nello specifico vetro piano (come vetro di finestre, parabrezza, vetri blindati, etc. nonché rifiuti in vetro con codice EER 200102), al fine di ottenere vetro pronto al forno (RPF), utilizzato dalle vetrerie, in particolare per la produzione di imballaggi in vetro (bottiglie, vasetti), in aggiunta alle materie prime.



L'azienda è dotata di 4 linee di trattamento (denominate impianto 1, 2, 3 e 4) con potenzialità di trattamento di 40 ton/ora ciascuna; la capacità di lavorazione complessiva giornaliera è pari a di 320 ton (8 ore lavorative giornaliere); il quantitativo massimo trattabile annualmente è pari a 50.000 ton.

Allo stato attuale l'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs.152/06 per le emissioni diffuse di polveri relative alla movimentazione, trasporto, carico, scarico, lavorazione dei rottami di vetro e del materiale ottenuto dalle operazioni di recupero. L'attività è dotata di sistemi per l'abbattimento delle polveri diffuse che copre sia l'intera superficie interna dei fabbricati che quella esterna e le aree adibite alla viabilità dei mezzi.

In data 24/04/2024, con nota acquisita al n. 0243103 del 29/04/2024, il SUAP del Comune di Montelupo Fiorentino ha trasmesso la richiesta di modifica all'impianto in oggetto. In data 15/05/2024, con nota pervenuta al prot.0277374 del 17/05/2024, il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa, dalla lettura della quale si evince che la modifica prevista è afferente unicamente alle emissioni convogliate, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle polveri delle attività di macinatura e vagliatura svolte all'interno del capannone n. 2.

Con nota prot. 0289227 del 23/05/2024 è stato richiesto ad ARPAT ed Azienda USL di far pervenire anche al Settore scrivente il contributo tecnico istruttorio inviato al Settore Autorizzazioni rifiuti, nell'ambito del procedimento di modifica dell'autorizzazione art.208 del d.lgs.152/2006.

Alla data odierna, non risultano pervenuti i contributi tecnici ed istruttori da parte di ARPAT e dell'Azienda USL.

Dalla lettura della documentazione allegata all'istanza, si evince che la modifica proposta è volta all'abbattimento delle polveri delle attività di macinatura e vagliatura svolte all'interno del capannone n. 2 ed in particolare:

- tutti gli impianti del capannone n. 2 saranno dotati di cappe di aspirazione puntuali che provvederanno per tutto l'arco della giornata ad aspirare la residua parte volatile del vetro lavorato per convogliarlo ad un nuovo sistema di filtrazione a maniche a secco da installare in copertura all'esterno del fabbricato sul lato sud (punto di EMISSIONE E1). La portata normalizzata dell'aeriforme sarà pari a 18.000 Nmc/h;
- la valutazione di impatto acustico allegata all'istanza indica che l'attività dell'impianto nella nuova configurazione, che prevede il sistema filtrante in copertura, *“rispetta i limiti per la Classe V nel P.C.C.A. del Comune di Montelupo F.no (FI), in quanto vengono rispettati i limiti di emissione, immissione sonora e differenziale previsti dalla normativa, ai primi potenziali disturbati sui lati Sud”*;
- non sono previste ulteriori modifiche all'impianto.

A proposito del previsto progetto di modifica:

- non sono previste variazioni dell'attuale perimetro impiantistico;
- non è prevista la realizzazione di nuovi superfici di stoccaggio di rifiuti rispetto a quanto autorizzato;
- le modifiche non alterano i quantitativi annui di rifiuti in ingresso autorizzati ed il ciclo di lavorazione;
- non si generano nuovi rifiuti dalle attività di lavorazione e di gestione dell'impianto;
- non sono previste modifiche nella gestione delle acque meteoriche dilavanti e degli scarichi rispetto a quanto già autorizzato;
- le modifiche non alterano i sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse già autorizzati;
- viene prevista una nuova emissione convogliata E1, che potrà migliorare le condizioni di salubrità del lavoro all'interno del fabbricato 2.



Tutto ciò premesso, visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs. 152/2006;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006;

l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

vista altresì la L.R. 22/2015;

Rilevato che:

- la modifica prevista non comporta variazioni alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto né un suo potenziamento;
- non sono previste variazioni localizzative o variazioni di tecnologia e non è previsto un ampliamento dell'impianto;
- non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto;

si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Si raccomanda al proponente di procedere in autocontrollo, entro 30 giorni dall'entrata in esercizio della modifica proposta, al monitoraggio del rispetto dei limiti acustici del Piano di Classificazione Acustica e delle polveri, presso i recettori più esposti.

Si ricorda di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con le modifiche previste.

Si ricordano le specifiche modalità di gestione dei rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione regionale.

E' fatto salvo quanto vorranno eventualmente prescrivere ARPAT ed USL, con riferimento alla modifica prevista, nell'ambito del procedimento ex art.208 del d.lgs.152/2006.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per la modifica proposta.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**DIREZIONE**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

---

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Cinzia Segala tel. 055 – 4383841 – mail [cinzia.segala@regione.toscana.it](mailto:cinzia.segala@regione.toscana.it) ;

Lorenzo Galeotti tel. 055 4384384 – mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

Per la Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*  
il Dirigente sostituto  
*Dott. Sauro Mannucci*

LG-CS/